



COMUNE DI TREPZZI
PROVINCIA DI LECCE

Spedizione

Prot. N°.....

Data.....

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 DEL 08/06/2007

OGGETTO: PRESA D'ATTO REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI.

L'anno 2007 e questo giorno 8 del mese di giugno alle ore 13:00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Dr. Cosimo Valzano	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Blasi Anna Maria	X	
Caretto Pasquale	X	
Elia Tommaso	X	
Miglietta Vincenzo	X	
Oliva Giovanni		X
Rampino Alfonso	X	

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Albina Fiordalisi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Valzano Cosimo assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che in data 30.06.2005 è stato trasmesso alla Regione Puglia il “Piano Sociale di zona” (1^ parte) dell’Ambito Territoriale di Campi Salentino, approvato con l’Accordo di Programma e relativi allegati dal C.C. di Campi Salentino con atto n. 7 del 28.06.2005 e dai Consigli di ogni Comune afferenti all’Ambito;
- che la Regione Puglia ha approvato il predetto Piano ed ha assegnato al Comune Capofila dell’Ambito di Campi Sal. na la prima tranche di finanziamento pari al 50% dell’ importo complessivo stanziato;
- che con le risorse finanziarie disponibili, l’Ufficio di Piano (Gruppo tecnico di lavoro a carattere intercomunale), ha attivato le procedure amministrative per l’avvio di alcuni servizi, secondo gli indirizzi dettati dal Coordinamento istituzionale (Organismo Politico Istituzionale dell’Ambito Territoriale), alcuni tutt’ora in corso;
- che con nota in data 03.05.2007, protocollo n. 42/2455/P.R.I., la Regione Puglia ha comunicato il termine del 15.06.2007 per la presentazione della seconda metà del Piano Sociale;
- che il Gruppo Tecnico di lavoro ha proceduto a redigere la seconda parte con relativi atti e regolamenti, secondo le linee guida emanate dalla stessa Regione;
- che detta seconda parte ricomprende, tra l’altro, il “Regolamento Unico per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali e per la compartecipazione degli utenti al Costo dei servizi e delle prestazioni” ;
- che il regolamento è stato sottoposto al Coordinamento istituzionale che nella seduta del 15.05.2007 lo ha esaminato ed approvato (Verbale n. 31) agli atti d’ufficio;

Visto il “ Regolamento Unico per l’Accesso al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali e per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni”

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- 1) Di prendere atto, del “Regolamento Unico per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni” per ragioni in premessa esposte, già approvato dal Coordinamento Istituzionale del Piano di zona;
- 2) Allegare, in quanto facente parte integrante del presente atto, il summenzionato regolamento;

- 3) Dichiarare la presente ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Perrone Filomena Elisa

A.Sq. Perrone Filomena lhc

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Barrotta Giuseppe

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Barrotta Giuseppe

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Valzano Cosimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Albina Fiordalisi

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio II e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____
- alla Prefettura di Lecce, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Albina Fiordalisi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio II,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

AMBITO TERRITORIALE DI CAMPI SALENTINA

Comuni associati: CAMPI SALENTINA, CARMIANO, GUAGNANO, NOVOLI, SALICE SALENTINO,
SQUINZANO, TREPuzzi, VEGLIE

REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI E PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

TITOLO I

Oggetto, Principi, Finalità, Ambito di applicazione e Destinatari

ART. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di accesso al sistema di interventi e servizi socio assistenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina, tenuto conto dei principi sanciti dalla Legge Quadro n. 328 dell'8.11.2000 e della Legge Regionale n. 19 del 10.07.06, nonché dei contenuti e finalità del Piano Regionale delle Politiche Sociali e delle allegate Linee guida ed Atti di indirizzo e coordinamento per la relativa attuazione, approvati con Delibera di G.R. n. 1104 del 4.08.04, e del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della L.R. n.19/06.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi, così come previsto dall'art. 1, comma 1 del D. Lg.vo 31 marzo 1998 n. 109 e s. i., di cui al D. Lg. vo 3 maggio 2000 n. 130 e D.P.C.M. n. 242 del 04.04.2001.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento sono applicate ai Comuni di : Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi e Veglie, appartenenti all'Ambito Territoriale di Campi Salentina e si intendono estese sia ai servizi a valenza di ambito che ai servizi, interventi e prestazioni erogati dai singoli Comuni, secondo i criteri di pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 2 Finalità e Principi ispiratori

1. Per favorire la realizzazione di un nuovo welfare locale più equo, il presente regolamento si pone le seguenti finalità:
 - tutela e sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti;
 - realizzazione di un sistema di interventi e servizi socio-assistenziali, secondo il metodo della rilevazione dei bisogni, della programmazione degli interventi, dell'impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, integrato tra servizi pubblici e servizi del privato sociale;
 - eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di esclusione sociale, differenziando la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori, stabilendo con criteri unificati in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle specificità delle esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei servizi erogati.
2. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:
 - rispetto, pieno e inviolabile, della libertà e dignità della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione;

- rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D. Lgs 196/03;
- rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- rispetto del principio di domiciliarità per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle **famiglie**, quali nuclei essenziali della società;
- rispetto del diritto di libera scelta fra le prestazioni erogabili;
- conoscenza dei percorsi assistenziali e diritto all'informazione sui servizi disponibili;
- accesso e fruibilità delle prestazioni essenziali in tempi compatibili con i bisogni;
- flessibilità e idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- concorso della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo naturale e la cura dell'individuo, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.
- autonomia tecnico-professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio.

ART. 3 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi e alle prestazioni di seguito elencati, quali risultano nel vigente Piano di Zona e attivati nei singoli Comuni, nonché agli altri servizi che potranno essere attivati a seguito di disposizioni legislative, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge, per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del richiedente.
A titolo esemplificativo essi sono:
 - *servizi socio-assistenziali territoriali*
 - *servizi educativi e scolastici*
 - *servizi residenziali e semiresidenziali (per tutte le categorie di beneficiari)*
 - *erogazione di contributi economici, sussidi e ausili alla persona e alla famiglia.*
2. Vengono individuati i seguenti servizi per i quali si prevede la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti:
 - assistenza domiciliare
 - assistenza domiciliare integrata
 - ospitalità in strutture residenziali
 - soggiorni climatici -termali per anziani
 - soggiorni estivi per minori
 - trasporto sociale ??????????
 - centro sociale polivalente per anziani ??????????
 - servizi scolastici ed educativi (mensa, trasporto, ludoteca, asili nido)
 - telesoccorso (telefonia sociale) ??????????
3. L'eventuale inserimento di altri servizi ed eventuali criteri aggiuntivi e/o rimodulazioni delle fasce intermedie di reddito ricomprese entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento, potranno essere decisi dalle Amministrazioni comunali, con atto di Giunta relativamente ai servizi che restano a titolarità comunale e con atto del Coordinamento Istituzionale per i servizi a valenza di Ambito.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla D. Lgs. 109/98 art. 1, comma 1 così come modificato dal D. Lgs 130/2000 e in tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e prestazioni per le quali non si prevedono agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati a determinate situazioni economiche.

ART. 4 Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al presente regolamento sono rivolti ai cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale, di qualsiasi età, sesso, condizione economica, culturale, politica, sociale, sole o inserite in nuclei familiari.
2. E' garantita priorità di accesso ai Servizi:
 - a. ai soggetti in condizione di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - b. ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico;
 - c. ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - d. ai minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e /o non autosufficienti.
3. Limitatamente agli "interventi indifferibili", con i quali si intendono gli interventi socio-assistenziali di urgenza e/o soccorso, aventi caratteristica di straordinarietà e temporaneità, l'accesso ai Servizi è garantito altresì:
 - a. ai cittadini italiani residenti in altri Comuni non ricompresi nell'ambito territoriale di Campi Salentina, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento;
 - b. ai cittadini, e loro familiari, degli stati appartenenti all'Unione Europea, nonché a Stranieri in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno *di durata non inferiore ad un anno*, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (D.Lgs. n.286/98, art.41), nel rispetto degli accordi internazionali, salva l'azione di rivalsa nei confronti del paese d'origine degli stessi;
 - c. alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio dell'ambito, in cui si è manifestata la necessità dell'intervento, fatti salvi, in ogni caso, gli interventi riservati allo Stato e l'azione di rivalsa nei confronti del comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento.
4. Per i soggetti di cui al precedente comma 4. lettere b) e c), ovvero di cui all'art.3 comma 3 e 4 della L.R. n.19/06, il Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di realizzare interventi indifferibili, comunica al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia ai Sensi dell'art.20 del Regolamento Regionale n.4 del 18.01.07. entro e non oltre trenta giorni dall'avvio del procedimento amministrativo relativo all'intervento indifferibile, l'attivazione dell'intervento stesso e la relativa previsione di spesa, richiedono l'anticipazione ovvero la compartecipazione alla stessa spesa.
5. Gli oneri derivanti dagli interventi di cui al precedente comma, non coperti dalla compartecipazione regionale, restano a carico del Comune competente, con onere riferibile alla quota assegnata per il finanziamento del Piano di zona, ovvero al bilancio comunale.

TITOLO II

Accesso e tipologia degli interventi e dei servizi socio-assistenziali

Art. 5 Accesso ai servizi

1. L'accesso al sistema integrato dei Servizi sociali e socio-sanitari è garantito gratuitamente attraverso il Servizio di Segretariato Sociale Professionale - PUA, secondo le modalità esplicitate all'art. 7 del presente Regolamento.
2. L'accesso ai servizi di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale, a gestione integrata e compartecipata, avviene attraverso l'Unità di Valutazione Multidimensionale, organismo costituito da un'équipe multiprofessionale che elabora il progetto socio-sanitario personalizzato per cittadini/utenti con bisogni sanitari e sociali complessi.

Art. 6 Tipologia degli interventi e dei servizi

1. Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di persone, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrati per il mantenimento dell'individuo nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi sostitutivi.
2. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre alla persona, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

3. Nel rispetto della normativa Statale (L.328/2000) e Regionale (L.R. 19/06 e Regolamento attuativo), l'ambito garantisce prioritariamente i seguenti servizi:
 - servizio sociale professionale;
 - segretario sociale professionale;
 - servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
 - servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrata;
 - servizio di assistenza residenziale e semi-residenziale;
 - servizi per soggetti socialmente a rischio.

4. I servizi socio-assistenziali e gli interventi disciplinati dal presente Regolamento, sono ricompresi nelle aree di seguito indicate:

- a) Responsabilità familiari (sostegno e aiuto alla persona e alla famiglia)
- b) Minori
- c) Persone anziane
- d) Persone con disabilità
- e) Persone con problematiche psico-sociali
- f) Adulti con problematiche sociali

Art. 7 Servizio di Segretariato Sociale - PUA

1. Il Servizio di Segretariato Sociale - PUA opera come sportello unico per l'accesso ai Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed ha le seguenti funzioni:
 - > accoglie la domanda del cittadino-utente, svolge attività di informazione, di accoglienza e di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza;

- > fornisce indicazioni sulle modalità di accesso ai Servizi e alle prestazioni;
 - > consente l'accesso unificato alle prestazioni socio-sanitarie, di un percorso assistenziale unitario e integrato.
2. Il Servizio di Segretariato Sociale, quale tipologia di intervento del Servizio Sociale Professionale, è assicurato da personale qualificato e da professionisti Assistenti Sociali; si articola con uno sportello in ogni comune dell'Ambito al fine di garantire la massima accessibilità e fruibilità a tutti i cittadini.
 3. Presso ciascuno sportello comunale di Segretariato Sociale - PUA è disponibile la modulistica appositamente predisposta per l'accesso ai Servizi e alle prestazioni garantite in seno all'Ambito territoriale.

Art.8 Servizio Sociale Professionale

1. Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a cittadini, con particolare attenzione alle categorie sociali più deboli e soggette ad emarginazione; promuove interventi di prevenzione del disagio, di potenziamento e attivazione delle risorse individuali, familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo.
2. Il Servizio Sociale Professionale, inoltre, è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

3. Il Servizio Sociale Professionale, trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

4. Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in:
 - a) Servizio di Segretariato Sociale;
 - b) Gestione sociale del caso (case management);
 - c) Osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
 - d) Servizio di pronto intervento per l'emergenza sociale.

5. Il Servizio Sociale Professionale di Ambito, appositamente regolamentato, viene garantito da professionisti assistenti Sociali iscritti all'Albo e si articola territorialmente attraverso la presenza del servizio in ognuno dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale.

Art.9 Pronto intervento sociale

Il Pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del Servizio Sociale Professionale, affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, ed è strettamente collegato con i servizi territoriali. Tale intervento è finalizzato a fornire forme di assistenza primaria urgente e contingente alle persone che si trovano in situazioni di estremo disagio, mediante le seguenti prestazioni:

- > Telesoccorso
- > Pronto intervento per donne e donne con minori
- > Alloggio d'emergenza sociale

Il Telesoccorso consiste nell'impiego di strumentazione omologata presso il domicilio dell'utente che, collegata ad una centrale d'ascolto, consente l'intervento tempestivo in situazioni di emergenza sociale e/o sanitaria.

Il pronto intervento per donne e donne con minori viene attivato nelle situazioni in cui è necessario tutelare le vittime di violenza, di abuso e maltrattamento, garantendo loro immediato collocamento in idonea struttura di accoglienza.

L'alloggio di emergenza sociale offre accoglienza temporanea ad adulti in difficoltà, al fine di contrastare situazioni di rischio e di grave disagio e ridurre le situazioni di emergenza

TITOLO III

AREE D'INTERVENTO E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 10 Area delle Responsabilità Familiari (sostegno e aiuto alla persona e alla famiglia)

10.1. Centro per la famiglia.

Nel vigente Piano Sociale di Zona "Tutti i colori del sole" - I^o triennalita', è stata prevista l'attivazione del Centro per la Famiglia, inteso come spazio di riferimento per le famiglie residenti nell'ambito, ad accesso gratuito e con le seguenti finalità:

- ▶ offrire sostegno alla genitorialità e alla vita di coppia;
- ▶ promuovere la cultura dell'accoglienza mediante l'istituto dell'affido e c'è l'adozione attraverso attività di informazione, formazione, sensibilizzazione e costruzione di una rete di aiuto-aumento.
- ▶ promuovere iniziative finalizzate alla prevenzione dell'abuso e del maltrattamento.

10.2. Interventi economici per minori riconosciuti da un solo genitore

L'intervento economico, già erogato dai Comuni come sussidio di Balitico a seguito di trasferimento di competenze precedentemente in capo alle Province, viene concesso al genitore che ha riconosciuto il figlio.

Le modalità e i requisiti di accesso sono definiti in appositi atti adottati dai singoli Comuni.

10.3. Interventi economici a famiglie affidatarie

I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del propri bilanci, ai sensi della legge n. 184/83 integrata dalla legge n. 149/01, nonché delle Linee Guida della regione Puglia sull'affidamento familiare dei minori, intervengono con misure di sostegno e aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

L'entità dell'intervento economico si determina in rapporto al numero dei minori affidati e alle risorse economiche disponibili dall'Ente interessato.

Per la concessione del beneficio non si fa riferimento alla situazione reddituale del nucleo familiare affidatario,

Art. 11 Area politiche per i minori

11.1. Educativa Domiciliare

Il Servizio di cui al presente articolo si colloca tra i servizi di assistenza domiciliare previsti dal Regolamento Regionale n. 4/07, quale intervento rivolto a minori e famiglie, finalizzato a garantire opportune forme di tutela e di sostegno alla funzione educativa e genitoriale.

Al servizio di educativa domiciliare, garantito da personale qualificato e specializzato, si accede gratuitamente, in relazione al progetto personalizzato di intervento elaborato dal servizio Sociale professionale di Ambito, in collaborazione con gli altri servizi del territorio.

11.2 Tirocini formativi

I Tirocini Formativi sono rivolti a minori segnalati dal Servizio Sociale minorile del Ministero della Giustizia o a rischio di devianza. Ogni tirocinio avrà durata massima di 6 mesi rinnovabili per un periodo di tempo da definire in rapporto al progetto individualizzato predisposto in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale di Ambito. Tali interventi sono realizzati in collaborazione con il Centro per l'Impiego territorialemente competente e con ditte disponibili preventivamente individuate, con l'ausilio di tutor di riferimento a supporto del progetto.

L'intervento non è soggetto alla valutazione della situazione reddituale del beneficiario.

11.3 Servizio Affidamento Minori

Il Servizio Affidamento Minori rappresenta uno strumento di aiuto e sostegno che si attua per sopportare al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, educative ed educative.

L'affidamento può essere:

- > *consensuale*, quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento, viene effettuato attraverso i Servizi sociali ed è convalidato dal giudice Tutelare;
- > *giudiziale*, quando non vi è il consenso dei genitori naturali ed il provvedimento è decretato dal Tribunale per i Minorenni

Nel progetto di affido vengono definiti i tempi, la durata e le caratteristiche dell'intervento, in relazione all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, così come appositamente monitorato e valutato dalla preposta équipe multidisciplinare integrata di Ambito. Il Servizio è organizzato secondo le specifiche "Linee guida regionali per l'affidamento familiare di minori" approvate dalla Regione Puglia con Delibera n. 494 del 17.04.07.

11.4 Centri di Aggregazione per adolescenti

I Centri di aggregazione (Centri Aperti polivalenti per minori Reg. n. 4/07) previsti nella programmazione zonale, affidati ad operatori esperti coordinati dal Servizio Sociale Professionale di Ambito, rappresentano una risorsa complementare per meglio comprendere i bisogni evolutivi degli adolescenti; la finalità principale è quella di promuovere il protagonismo sociale degli adolescenti e contribuire al loro processo formativo.

Questi spazi di animazione e di scoperta destinati a tutti gli adolescenti con accesso gratuito, sono dislocati in tutti i comuni dell'ambito e offrono una serie di opportunità di aggregazione all'interno di un contesto organizzato.

11.5 Centro socio-educativo diurno

Il Comune di Carmiano nell'ambito del finanziamento previsti ai sensi della Delibera di G.R. n. 1036/06 ha beneficiato di un finanziamento per la ristrutturazione di locali da adibire a Centro Socio-educativo diurno, a servizio dei Comuni dell'Ambito. Tale Centro Regionale n. 4/07, si colloca nella rete dei Servizi sociali territoriali per minori. La pluralità delle attività ricreative, culturali, sportive previste, nonché gli interventi di supporto educativo nei percorsi scolastici ed extrascolastici, consentono di connotare prioritariamente detto Centro quale servizio di prevenzione e recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti a rischio di emarginazione e di devianza.

11.6 Servizi educativi per il tempo libero

I Servizi educativi per il tempo libero offerti alla collettività, sono caratterizzati dalla temporaneità e dalla periodicità degli interventi programmati quali:

- > Animazione estiva;
- > Attività ludico-ricreative;
- > Attività sportive;
- > Campi scuola.

Per l'accesso alle singole iniziative si prevede una compartecipazione alla spesa in relazione al reddito posseduto dall'intero nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti nei Disciplinari di riferimento.

11.7 Interventi economici a famiglie affidatarie per spese straordinarie.

L'Ambito Territoriale nell'esercizio delle proprie funzioni, eroga contributi economici in favore di famiglie affidatarie a fronte di situazioni straordinarie, previa acquisizione delle istanze e valutazione a cura della preposta équipe multidisciplinare integrata e del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

L'intervento non è soggetto alla valutazione della situazione reddituale del richiedente.

Art. 12 Area persone anziane

12.1 Assistenza domiciliare territoriale

a) Oggetto e finalità

Il Servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane comprende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.

La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:

- la permanenza dell'anziano nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;
- la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- la conservazione e il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- il supporto in situazioni di emergenza familiare;
- la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita generale.

b) Destinatari del servizio

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare

- Anziani ultrassessantacinquenni con ridotta autosufficienza;
- Anziani ultrassessantacinquenni autosufficienti con necessità di tutela, sociale (privi o insufficienti di rete familiare);
- Persone con handicap di particolare gravità di cui all'art.39, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 104/92;
- Persone con disabilità permanente o grave limitazione dell'autonomia personale non superabile mediante ausili tecnici;
- Persone con ridotta autonomia per disturbi del comportamento e per handicap psichico lieve

Il servizio può essere rivolto anche a particolari casi di persone che pur non rientrando nei limiti di età si trovano in situazioni di disagio dovuto a stato di salute e marginalità sociale.
 L'ammissione al Servizio viene valutata dal Servizio Sociale Professionale di Ambito cui compete il coordinamento e la supervisione delle prestazioni erogate.
 Le prestazioni garantite nell'ambito del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale comprendono interventi riferiti sia al contesto di vita dell'utente che riferiti alla persona, come specificato in apposito disciplinare.

d) Compartecipazione alla spesa

La compartecipazione alla spesa a carico del beneficiario del servizio di cui al presente articolo, già avviato nell'anno 2006, è stata stabilita dal Coordinamento Istituzionale, con deliberazione n. 2 del 19.12.2005.

12.2 Assistenza Domiciliare Integrata

a) Oggetto e finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati, erogati nell'ambiente abituale di vita del beneficiario. L'intervento domiciliare, caratterizzato da una progettualità integrata di contributi professionali, sanitari e di protezione sociale rispondenti a bisogni complessi, è finalizzato a mantenere la persona nel proprio ambiente di vita, riducendo il ricorso all'istituzionalizzazione in strutture protette.

b) Destinatari del Servizio

L'Assistenza Domiciliare Integrata è rivolta a soggetti in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario o patologiche, in particolare, i potenziali fruitori del Servizio possono essere: pazienti affetti da patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio; pazienti in dimissione da reparti ospedalieri per assistenza socio-sanitaria protetta; persone con disabilità; persone con patologie oncologiche in fase avanzata e/o con patologie in fase terminale.

c) Interventi, attività e prestazioni

Nell'ambito del progetto assistenziale personalizzato, appositamente predisposto dall'Unità di Valutazione Multidimensionale e condiviso con il paziente e con la sua famiglia, vengono erogate prestazioni socio-sanitarie, in forma integrata, riferite alla persona ed al suo ambiente di vita, come dettagliate in apposito disciplinare.

d) Compartecipazione alla spesa

Si prevede una compartecipazione al costo del servizio in relazione al reddito posseduto dall'intero nucleo familiare, come stabilito in apposito disciplinare.

12.3 Soggiorni climatici/termali

I soggiorni climatici / termali vengono organizzati dai singoli Comuni in località marine, montane e termali, in favore dei cittadini anziani, al fine di prevenire situazioni di isolamento sociale e favorire momenti di socializzazione e di benessere psico-fisico. I partecipanti ai soggiorni sono tenuti a partecipare al costo del servizio secondo i criteri stabiliti nel Titolo III del presente Regolamento, ovvero secondo quanto stabilito negli atti specifici delle singole Amministrazioni Comunali.

Art. 13 Area persone con disabilità

13.1 Assistenza Domiciliare

Il Servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone con disabilità comprende i medesimi interventi, prestazioni e modalità di fruizione del Servizio di Assistenza domiciliare per le persone anziane, regolamentato al precedente art 11.1

13.2 Servizio di trasporto

I Comuni garantiscono il servizio di trasporto e accompagnamento delle persone disabili, con idonei automezzi, presso le strutture riabilitative e scolastiche. L'accesso al servizio è gratuito.

13.3 Servizio di accoglienza per disabili gravi

Il Servizio, di cui al presente articolo, a carattere residenziale, garantisce accoglienza temporaneamente su una rete familiare di riferimento che non possono contare comunque non necessitano di assistenza sanitaria di tipo continuativo. I fruitori del Servizio possono essere adulti di età compresa tra i 18 e i 60 anni, con disabilità accertata ai sensi della L 104/92. La compartecipazione al costo del servizio è stabilita nella successiva tabella, definita dall'apposito Regolamento Comunale, già approvato dai Comuni di Campi Salina, Guagnano, Trepuzzi e Salice Salentino, promotori del Servizio istituito a seguito di finanziamento regionale:

FASCE DI REDDITO (riferito all'intero nucleo familiare)	PERCENTUALE di partecipazione al costo del servizio giornaliero a carico dell'utente
Sino a € 8.400,00	10%
Da € 8.401,00 a € 11.401,00	20%
Da € 11.402,00 a € 14.402,00	30%
Da € 14.403,00 a € 17.403,00	40%
Da € 17.404,00 a € 20.404,00	50%
Da 20.404,00 in poi	80%

13.4 Centro Sociale Polivalente per diversamente abili

Il Comune di Squinzano, nell'ambito degli interventi previsti ai sensi della Delibera G.R.n. 1036/06, ha beneficiato di un finanziamento regionale per la ristrutturazione di locali da adibire a Centro Sociale Polivalente per diversamente abili. Il Centro, soggetto all'adeguamento delle caratteristiche strutturali previste dal Regolamento Regionale n. 4/07, è un servizio aperto alla partecipazione, anche non continuativa, dei cittadini

diversamente abili residenti nell'Ambito con bassa compromissione delle autonomie funzionali, alle attività ludico-ricreative, di socializzazione e di animazione. Gli interventi e le attività programmate nel Centro, hanno l'obiettivo di contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale dei partecipanti, di mantenere i livelli di autonomia della persona e di supporto alla famiglia. L'accesso al Centro viene regolamentato da apposito disciplinare.

13.5 Comunità alloggio - Dopo di Noi

Il Comune di Novoli, nell'ambito degli interventi previsti ai sensi della Delibera G.R.n. 1036/06, ha beneficiato di un finanziamento regionale per la ristrutturazione di locali da adibire a Comunità alloggio - Dopo di noi. La struttura, a bassa intensità assistenziale, è soggetta all'adeguamento delle caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n.4/07 ed è destinata ad ospitare soggetti maggioranni (tra i 18 e i 64 anni) privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettuale o sensoriale.

Le modalità di accesso e di partecipazione alla spesa vengono definite nel Disciplinare di riferimento.

Art. 14 Area dipendenze

14.1 Tirocini formativi

I beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo sono soggetti già in carico al Servizio per le Tossicodipendenze del Distretto socio-sanitario territorialmente competente, segnalati dallo stesso Servizio, che hanno intrapreso un percorso di recupero per superare la propria condizione di dipendenza.

L'intervento, ad accesso gratuito, ha una durata massima di 6 mesi, rinnovabile per un periodo di tempo da definire in rapporto al progetto individualizzato, elaborato dagli operatori del S.e.R.T. in collaborazione con gli assistenti sociali del servizio sociale professionale di ambito, alla cui realizzazione concorrono tutor preventivamente individuati.

Il tirocinio è da considerarsi come parte integrante del progetto di recupero e pertanto è costantemente monitorato dal Servizio inviante.

14.2 Formazione professionale

I percorsi di formazione professionale, realizzati nella programmazione di Ambito, sono rivolti a persone soggette a dipendenze, seguite dal Servizio specialistico di riferimento, nell'ambito di un progetto di riabilitazione già avviato. Sono finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo e l'apprendimento professionale, nonché ad offrire opportunità per favorire l'integrazione sociale dei soggetti beneficiari. Tali interventi, ad accesso gratuito, sono compresi in una progettazione individualizzata appositamente elaborata dal servizio inviante, in collaborazione con il Servizio Sociale professionale di Ambito.

Art. 15 Area Salute Mentale

15.1 Tirocini di riabilitazione al lavoro

I tirocini di riabilitazione al lavoro sono finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo di persone con disagio psichico, in carico al Centro di Salute Mentale competente nel territorio dell'ambito, dallo stesso Servizio segnalate. Tali interventi sono definiti in specifica progettazione individualizzata, predisposta dal Servizio proponente in

collaborazione con il Servizio Sociale Professionale di Ambito ed appositamente monitorata in itinere. I percorsi riabilitativi, che possono differenziarsi per durata e sede di attuazione, si realizzano presso aziende private disponibili e/o presso Enti pubblici, previa valutazione della rispondenza del contesto ospitante alla situazione individuale dell'utente, e si avvalgono della collaborazione di tutor aziendali e tutor del Centro per l'Impiego. L'accesso al Tirocinio riabilitativo - formativo è gratuito, essendo rivolto a beneficiari affetti da disabilità psichica con patologie stabilizzate, al fine di promuovere l'autonomia personale e sviluppare percorsi di socializzazione e crescita.

15.2 Assegno di Assistenza

L'intervento previsto dal presente articolo è rivolto a persone con disabilità psichica in condizioni di disagio, al fine di prevenire il ricovero in strutture degli utenti in trattamento terapeutico riabilitativo, limitando lo stato di disagio economico che coinvolge il disabile psichico e la sua famiglia. Consiste nell'erogazione di un assegno di assistenza, a seguito di elaborazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, sviluppati dal C.S.M. territorialmente competente, in accordo con il Servizio Sociale Professionale di Ambito. L'intervento è previsto per un arco temporale di 12 mesi e viene erogato con le modalità previste per l'assistenza economica ordinaria disciplinata all'art.16.2 del presente Regolamento.

Art. 16 Area Contrasto alla povertà e inclusione sociale

16.1 Tirocini formativi

I tirocini formativi previsti in questa area, sono rivolti a persone in situazioni di rischio e di grave disagio, al fine di contrastare l'esclusione sociale e favorire il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche del beneficiario e del suo nucleo familiare. L'intervento viene definito nell'ambito di un progetto individualizzato, predisposto dal Servizio Sociale Professionale di Ambito, anche in alternativa all'assistenza economica ordinaria. L'ammissione ai tirocini avviene in base ad apposita graduatoria predisposta sulla base dei requisiti personali ed economici individuali dal disciplinare di riferimento.

16.2 Assistenza economica

L'assistenza economica è un intervento garantito dai Comuni ed è finalizzato a risolvere situazioni di particolare difficoltà e che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in situazione di emarginazione. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni. L'assistenza economica può essere diretta o indiretta. L'assistenza economica diretta si divide in:

- a) ordinaria, cioè continuativa nel medio periodo;
- b) straordinaria, cioè temporanea, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili;
- c) straordinaria d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata.

L'assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di un anno, rinnovabile, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del piano assistenziale personalizzato. Possono accedere all'intervento i cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico corrispondente alla soglia del minimo vitale che si quantifica in € 5000,00 annue per nuclei familiari composti da una sola persona. Tale soglia è

riparametrata in relazione alla composizione del nucleo familiare come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

L'intervento economico può essere corrisposto nella misura massima di € 200,00 mensili, rivalutabile ogni anno in base agli incrementi ISTAT con atto della Giunta Comunale.

Assistenza economica straordinaria è l'insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali. L'assistenza economica straordinaria viene erogata *una tantum* o a tempo determinato. E' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene assicurata a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi o alle risorse interne della famiglia e della rete informale.

La misura dell'intervento è fissata per un periodo massimo di tre mesi, con verifica delle variazioni intervenute, a cura dell'assistente sociale proponente. Assistenza economica straordinaria d'urgenza è assicurata a cittadini che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da richiedere una soluzione immediata.

Gli interventi economici straordinari vengono erogati indipendentemente dalla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. Gli importi vengono determinati in relazione alla natura della situazione straordinaria verificatasi e alle disponibilità finanziarie di bilancio.

L'assistenza economica indiretta è rappresentata da forme di assistenza indiretta sostitutive dell'intervento economico di cui ai precedenti punti, quali:

- esonero parziale o totale del ticket relativo alla fruizione dei servizi scolastici (mensa e trasporto);
- inserimento gratuito in servizi e attività ludico-ricreative ed educative (biblioteca, centro gioco, campi estivi, asilo nido, doposcuola).

Per beneficiare delle suddette forme di assistenza indiretta, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'assistenza economica diretta.

16.3 Contributi economici per l'assistenza sanitaria

Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti o coperti in misura parziale dal servizio sanitario nazionale, sono accolte soltanto in presenza delle cinque seguenti condizioni documentate:

- a) situazione di bisogno economico, corrispondente alla soglia del minimo vitale che si quantifica in € 5.000,00;
- b) cronicità della patologia ed indispensabilità delle prestazioni prescritte certificate da medico convenzionato con il S.S.N.. La certificazione medica dovrà motivare la prescrizione di farmaci "non generici";
- c) utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal servizio sanitario nazionale; assistenza o nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute generale;
- d) necessità di prevenire l'insorgenza o aggravamento di situazioni di bisogno (e) valutazione delle condizioni socio sanitarie del richiedente, all'interno di un progetto sociale più ampio.

Sono in ogni caso escluse dalle spese rimborsabili dal presente regolamento le spese sostenute per interventi chirurgici e prescrizioni dietetiche aventi finalità puramente estetica.

L'importo massimo del contributo concesso per ciascun cittadino per le prestazioni di cui al presente articolo non può superare l'importo di euro 500,00 annui, rivalutabili annualmente dalla Giunta comunale.

In caso di bisogno urgente, tenuto conto delle risorse della rete dei servizi sociali integrati possono essere erogati buoni alimentari da assegnare all'assistito. I buoni alimentari, da utilizzarsi presso un esercizio commerciale convenzionato, dovranno consentire l'acquisto esclusivamente di generi alimentari determinati ed in ogni caso non possono consentire l'acquisto di bevande alcoliche.

16.5 Contributi per il mantenimento in strutture residenziali e semiresidenziali

La concessione di contributi quale compartecipazione all'onere di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali è condizionata al verificarsi dei seguenti casi:

- quando il ricovero avvenga in seguito a completo o parziale decadimento fisico o psichico che ha inciso sull'autosufficienza della persona;
- quando siano esaurite tutte le condizioni per l'assistenza domiciliare.

Il contributo è assegnato qualora le quote di retta che è possibile calcolare per l'utente e per i familiari tenuti all'assistenza (art. 433 Codice Civile), non sono sufficienti a coprire il costo totale del ricovero; in tal caso viene assegnato un contributo pari alla differenza fra tale costo totale del ricovero e la somma delle quote calcolate per l'utente e i familiari, secondo la tabella I.S.E.E. aggiornata annualmente. Il contributo viene concesso alla persona con quietanza diretta della struttura residenziale.

Al fine dell'applicazione del presente regolamento, si chiede all'utente o al familiare che presenta la domanda, dichiarazione circa l'esistenza o meno di donazioni dell'utente medesimo e chiamato in primo luogo a versare mensilmente alla struttura tutelare, tutti i propri introiti mensili, sia quelli fiscalmente rilevanti sia quelli fiscalmente non rilevanti. E' comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25% del trattamento minimo di pensione.

Qualora il versamento di cui al comma precedente non sia sufficiente alla totale copertura della retta mensile e l'utente sia in possesso di patrimonio mobiliare, è chiamato ad utilizzare per il pagamento delle quote mensili necessarie a raggiungere la totale copertura medesima; tale utilizzo ha luogo sino a che l'utente non resta titolare di patrimonio mobiliare residuo pari a euro 3.000,00, che si ritiene opportuno lasciare nella sua disponibilità.

Qualora esista patrimonio immobiliare non viene assegnato alcun contributo fino a che non sia esaurito il ricavato della vendita di tale patrimonio.

Nel caso in cui il richiedente sia proprietario della sola casa di abitazione principale utilizzata dal coniuge oppure da parenti e/o affini entro il primo grado l'interessato può non alienarla, ma è tenuto al riconoscimento del debito a favore del Comune nei limiti della spesa presunta che si accollerà il Comune stesso in relazione alla durata della degenza maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.

Gli obbligati di cui all'art. 433 del Codice Civile possono succedere nel riconoscimento del debito accollandosi gli oneri assunti dal Comune individuati come al comma precedente.

La proposta di contribuzione economica al mantenimento in struttura residenziale deve essere redatta dall'assistente sociale responsabile del caso, tenuto conto delle condizioni di cui al comma primo del presente articolo, sulla base di un progetto condiviso e quando sia stato accertato che l'ingresso in struttura residenziale rappresenta l'unica alternativa possibile per la tutela dell'anziano e del disabile.

Art. 17 Area Immigrati

Gli interventi e prestazioni sociali previsti nel presente Regolamento, sono rivolti anche alle persone immigrate regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Ambito, al fine di promuovere l'effettiva integrazione e il riconoscimento del loro diritti di cittadinanza.

TITOLO III

Procedure e criteri per l'accesso

Art. 18 Istruttoria.

Il procedimento di erogazione dei servizi e delle prestazioni si avvia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato o segnalazione da parte di parenti, Enti o liberi cittadini, fatte salve le iniziative avviate d'ufficio per le situazioni d'emergenza.

Le istanze vanno presentate presso lo sportello del Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza che offre supporto nella compilazione della modulistica e nella corretta presentazione della documentazione allegata richiesta.

Le istanze sono soggette a specifica istruttoria, espletata da assistenti sociali, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Le richieste di accesso alle prestazioni sociali agevolate devono essere corredate dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio e/o alla prestazione.

Al fine della valutazione d'accesso ed eventuale agevolazione tariffaria, può essere richiesto ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche e ambientali del richiedente, del suo nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

L'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali, avviene con un provvedimento del competente referente istituzionale, previo accertamento e valutazione dei requisiti previsti dal presente regolamento e secondo le modalità indicate nei singoli disciplinari di riferimento.

L'accesso ai servizi socio-sanitari, avviene a seguito di richiesta da parte dell'interessato o suo familiare, oppure dell'assistente sociale o del medico di base o ospedaliero; l'istanza sarà istruita e valutata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale che predispone il progetto individuale.

La decorrenza dei servizi/interventi è, di norma, concordata tra servizi sociali e richiedenti; nei darne comunicazione, a questi ultimi si forniscono le informazioni essenziali relative alla prestazione richiesta, compresa l'eventuale quota di partecipazione alla spesa. I destinatari possono essere chiamati a sottoscrivere per accettazione, la comunicazione di attivazione del servizio/intervento, come condizione preliminare per l'erogazione.

Art. 19 Determinazione dell'Indicatore della situazione economica

L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate avviene in rapporto alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

Il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni si fonda sul principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e del Regolamento della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) così come definiti dalla vigente normativa, sono i principali indicatori per stabilire quale persona può accedere alle prestazioni sociali agevolate e/c in quale misura può riceverle e a quale costo.

L'I.S.E. e l'I.S.E.E. si quantificano sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica. La situazione economica è valutata combinando tra loro composizione del nucleo familiare, reddito e patrimonio.

19.1 Nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. Ai sensi del D.P.R. n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed avente dimora abituale nello stesso Comune". Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

I soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli allimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli allimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nel loro confronto si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito del provvedimento temporaneo ed urgente di cui all'art. 708 del c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e

simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

19.2 Reddito

L'indicatore della situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.

In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetto residenti nel territorio dello Stato;

I proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzati;

Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo.

Dalla somma derivante dai predetti elementi, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

19.3 Patrimonio

L'indicatore della situazione economica patrimoniale è dato dai seguenti valori patrimoniali: Patrimonio immobiliare:

- fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I. al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

- Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole, fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente punto.

Patrimonio mobiliare:

• l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare, il valore complessivo posseduto. A tal fine la valutazione dell'intero nucleo familiare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti al nucleo familiare, il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente art. 6.

Art. 20 Fasce d'accesso

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate relative ai servizi/prestazioni non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di fasce d'accesso, nonché di eventuali partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata, come definita nella seguente tabella. Per la quantificazione degli importi relativi ad ogni singola fascia, si fa riferimento alla soglia minima di cui al Regolamento Regionale n. 04/07, ove non diversamente stabilito dal Coordinamento Istituzionale o dalle singole Amministrazioni Comunali.

1^ Fascia di accesso	= I.S.E.E. da zero al 100% della soglia minima	Partecipazione alla spesa	= esenzione totale	Prestazione gratuita erogabile	= 100%
2^ Fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 101% al 125% della soglia minima	Partecipazione alla spesa	= 30%	Prestazione gratuita erogabile	= 70%
3^ Fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 126% al 150% della soglia minima	Partecipazione alla spesa	= 50%	Prestazione gratuita erogabile	= 50%
4^ Fascia d'accesso	= I.S.E.E. dal 151% al 175% della soglia minima	Partecipazione alla spesa	= 75%	Prestazione gratuita erogabile	= 25%
5^ Fascia d'accesso	= I.S.E.E. oltre il 75% della soglia minima	Partecipazione alla spesa	= I.S.E.E. oltre il 75% della soglia minima	Prestazione gratuita erogabile	= zero

Art. 21 Ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari

Così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 109/98, modificato con D. Lgs. 130/00, possono essere previsti ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari, più specificatamente dettagliati nei disciplinari predisposti per l'erogazione dei singoli servizi/prestazioni.

Il Coordinamento Istituzionale o l'Amministrazione Comunale interessata, si riserva ai fini della determinazione della misura dell'intervento economico e/o della prestazione sociale, la valutazione dei redditi non imponibili IRPEF.

Art.22 Variazioni della situazione economica

Il richiedente può presentare, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISSE.

In caso di sopravvenute variazioni della situazione economica, superiori al 50% in aumento e in diminuzione (a seguito di disoccupazione, invalidità, decessi, nascite, ecc.), si tiene conto della nuova dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISSE precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione saranno conguagliati alla ricezione da parte dell'ufficio preposto dell'attestazione I.N.P.S., con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

Art.23 Controlli

Al fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, saranno effettuati:

- controlli casuali a campione, nella misura almeno del 5% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione corrispondente al singolo esercizio finanziario, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici competenti.

- controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarati, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o la necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate. Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Potranno essere attivate singolarmente o mediante un apposito servizio comune, al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed il Ministero delle Finanze.

Art.24 Revoca dei benefici

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, si procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 25 Acquisizione e trattamento dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi all'accesso ai servizi/prestazioni avvengono secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati dei richiedenti sono trattati esclusivamente ai fini della gestione amministrativa del procedimento che li riguarda, nonché degli adempimenti relativi all'obbligo dell'Ente locale in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

Art. 26 Cessazione, sospensione e rinuncia

La cessazione o la sospensione dell'erogazione del servizio/prestazione sono disposte dai competenti Uffici Servizi Sociali, su richiesta del destinatario, ovvero quando vengono meno le condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione. La cessazione o sospensione del servizio/prestazione va comunicata all'interessato. La rinuncia alle prestazioni da parte del destinatario deve essere comunicata formalmente dallo stesso; la rinuncia comporta in ogni caso, il rispetto degli obblighi assunti fino alla data della comunicazione (es. partecipazione alla spesa).

Art. 27 Reclami e ricorsi

Le persone che reputano di non aver ricevuto in tutto o in parte una prestazione che reclamano, utilizzando apposita modulistica disponibile presso gli sportelli del Segretariato Sociale. Il responsabile del procedimento interessato provvederà a dare formale risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

Le persone che ritengono di non aver ricevuto in tutto o in parte la prestazione richiesta, possono presentare ricorso motivato entro 15 giorni dalla pubblicazione/comunicazione di totale o parziale diniego di accesso alla prestazione. Il responsabile del procedimento, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, ne dà comunicazione al ricorrente, interrompendo i termini per fornire la risposta per un periodo massimo di 60 giorni.

Art. 28 Recupero crediti

In caso di morosità e/o inadempienza, ovvero di fruizione indebita, l'Amministrazione si riserva di adottare i necessari rimedi, compresi quelli giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Art. 29 Norme integrative

Il presente Regolamento si configura come normativa di riferimento generale nell'individuazione dei criteri di valutazione economica. La regolamentazione delle soglie di accesso, delle priorità, delle eccezioni e delle tariffe, è contenuta nei disciplinari relativi a ciascun servizio/prestazione, appositamente predisposti o, in alternativa, con appositi provvedimenti del Coordinamento Istituzionale e/o della Giunta Comunale. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle vigenti normative nazionali e Regionali in materia di Sistema integrato di interventi e di Servizi socio-assistenziali.

Art. 30 Pubblicità ed entrata in vigore

Del presente regolamento, delle modalità di accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, viene assicurata la massima diffusione alla cittadinanza. Copia del presente regolamento, ai sensi della legge 241/90, è a disposizione presso gli Sportelli di Segretariato Sociale e gli Uffici di Servizio Sociale di ciascun Comune dell'Ambito, nonché presso i rispettivi siti istituzionali e l'Ufficio di Piano. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla presa d'atto da parte del Coordinamento Istituzionale e dall'esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione da parte dei comuni dell'Ambito.